




Procura della Repubblica Tribunale di Trani
presso il Tribunale
Trani



Ordine degli Avvocati di Trani



Il Presidente del Tribunale di Trani,
dott. Antonio De Luce
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani,
dott. Renato Nitti
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani,
Avv. Tullio Bertolino

Ritenuta la necessità, ciascuno nella propria qualifica anche di datore di lavoro rispetto alla sede del Tribunale di Trani, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, e dell'Ordine degli Avvocati di Trani, di adottare determinazioni utili a fronteggiare i rischi derivanti dalla emergenza epidemiologica in atto;

considerato che, allo stesso modo, si rende necessario concordare in protocollo condiviso le misure necessarie per la gestione dei processi che consentano di ridurre al minimo i rischi per gli stessi operatori giudiziari e per l'utenza derivanti dalla celebrazione delle udienze e dallo svolgimento della attività degli uffici giudiziari;

ritenuto che soltanto uno sforzo comune dei magistrati, sia giudicanti che requirenti, dell'avvocatura e del personale amministrativo possa consentire di affrontare la situazione emergenziale in atto;

considerato che le disposizioni che seguono potranno essere aggiornate sulla base delle successive modifiche normative;

CONVENGONO E DISPONGONO

nei termini e nelle qualità sopra indicate:

1 Sulla sicurezza e igiene

All'interno degli edifici, sede degli uffici giudiziari (in particolare del Tribunale di Trani, della Procura della Repubblica presso il Tribunale e dell'Unep) e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sono osservate le seguenti prescrizioni.

1.1 misure igienico sanitarie:

- A) l'accesso agli edifici ove hanno sede gli uffici giudiziari Tranesi, dell'Unep e della sezione di Polizia Giudiziaria è consentito soltanto da parte di utenti che indossino mascherina anti contagio. La mascherina deve essere sempre tenuta anche da

magistrati, avvocati, personale amministrativo e polizia giudiziaria e utilizzata conformemente alle regole previste, anche se si lavora nella propria stanza e postazione lavoro quando si condivide un ambiente lavorativo con altre persone, indipendentemente dalla circostanza che tra le postazioni lavoro possa esservi una distanza superiore a 1 metro;

- B) non è consentito l'accesso di soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C). All'atto dell'ingresso finalizzato all'accesso, si proceda (allo stato da parte degli operatori sanitari presenti giornalmente presso l'ingresso dei palazzi sede degli Uffici Giudiziari, senza escludersi che nel prosieguo detta verifica sia affidata alla vigilanza) alla misurazione elettronica della temperatura. Tutti sono tenuti a sottoporsi alla rilevazione. Nel caso in cui la temperatura risulti superiore ai 37,5 ° per i lavoratori degli uffici giudiziari troveranno immediata applicazione i protocolli per i casi di positività/stretto contatto/ sintomatologia (quanto a isolamento/quarantena, accertamenti diagnostici, contact tracing, chiusura dei locali di lavoro e sanificazione). Ai terzi non lavoratori (fermi restando gli obblighi di segnalazione al proprio medico curante) non sarà consentito l'accesso e sarà disposto l'immediato allontanamento;
- C) al fine di evitare assembramenti, conseguire la rarefazione delle presenze e consentire il tracciamento di tutte le presenze, vanno osservate tutte le previsioni di seguito riportate che limitano accessi e spostamenti all'interno degli edifici sede degli uffici giudiziari
- D) è obbligatorio il rispetto da parte di chiunque acceda delle Misure igienico-sanitarie generali come da allegato 19 del DPCM 19.10.2020;
- E) va evitato qualsiasi contatto ravvicinato e va rispettato il distanziamento fisico di almeno 1 metro;
- F) non è consentito sostare nei corridoi e negli spazi antistanti le aule degli edifici sede degli uffici giudiziari;
- G) con separati atti Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, Dirigente Amministrativo del Tribunale dispongono in materia di smartworking e di scaglionamento degli accessi ex art. 3, comma 4, del DPCM 24 ottobre 2020, curando in ogni caso che l'accesso dei lavoratori non avvenga nella fascia compresa tra le ore 8:45 e le ore 10.00;

1.2 misure organizzative e comportamentali:

- A) gli spostamenti dalla propria postazione di lavoro dovranno essere limitati al minimo durante l'orario di lavoro ed essere motivati esclusivamente da esigenze lavorative;
- B) ad ogni pausa e prima di accedere a qualunque altro ambiente di lavoro si deve procedere alla igienizzazione delle mani;
- C) gli ambienti di lavoro specie se condivisi, devono essere periodicamente areati;
- D) l'accesso ai luoghi comuni (bagni, servizi) deve avvenire in modo scaglionato e contingentato evitando assembramenti e mantenendo sempre la distanza interpersonale di 1 metro;

- E) è fortemente raccomandato ai lavoratori di non recarsi nei locali del bar presente in palazzo Torres avvalendosi all'occorrenza del servizio di consegna e curando che in ogni caso la consegna di quanto ordinato avvenga all'esterno degli uffici;
- F) alla pulizia effettuata dalla impresa appaltatrice del relativo servizio deve aggiungersi la pulizia e disinfezione della propria postazione a cura di ciascun lavoratore mediante l'utilizzo degli erogatori distribuiti;
- G) i lavoratori segnalano la propria positività ovvero "stretti contatti" (e, comunque, la "sintomatologia da infezione respiratoria e febbre" quand'anche sopravvenuta nelle ore di lavoro) attenendosi in ogni caso alle procedure oggetto della integrazione al DVR adottata da ciascuno degli uffici;
- H) al fine di adeguatamente curare la formazione dei lavoratori sulle misure adottate e sulle procedure da seguire, sono messi a disposizione dei lavoratori - mediante la condivisione del link- video informativi e formativi realizzati dal RSPP;
- I) il Tribunale attiva un sistema (analogo allo Sportello Telematico attivo presso la Procura) di prenotazione degli appuntamenti presso ciascuno dei propri Uffici aperti al pubblico, assicurando che l'utente possa prenotare "slot" di orario congrui rispetto alla attività da svolgere nei diversi giorni e orari di apertura, con facoltà di scegliere sia giorno che orario tra quelli disponibili;
- J) Al fine di assicurare la piena tracciabilità dei contatti, salvo che per il *front office* della Procura, **è consentito, al di fuori dei casi di partecipazione alle udienze, l'accesso dell'utenza (avvocati, parti del procedimento, consulenti etc) agli uffici giudiziari soltanto previo appuntamento.** L'utenza accede, al di fuori dei casi di partecipazione all'udienze, agli uffici giudiziari esclusivamente per recarsi presso gli uffici nei quali ha fissato un appuntamento, escludendosi la possibilità di accedere ad altri Uffici;
- K) Al momento dell'accesso all'Utenza anche qualificata viene consegnato un pass (che l'utente deve mantenere sempre visibile). Il rilascio del pass è collegato alla partecipazione alle udienze ovvero ad appuntamenti prefissati e documentati con uffici amministrativi. I pass sono distinti per colore in relazione alla destinazione e sono contingentati per numero. Gli Uffici amministrativi non ricevono se non utenza che esibisca il pass corretto e abbia prefissato un appuntamento;
- L) le Rappresentanze istituzionali della Avvocatura accedono per finalità istituzionali agli Uffici del Presidente, del Procuratore e della Dirigenza anche senza che sia fissato appuntamento per posta elettronica o via sportello telematico;
- M) Poiché gli accessi dell'utenza agli uffici amministrativi e dei Magistrati è consentito soltanto previo appuntamento del quale l'utente possa esibire in fase di accesso relativa documentazione, **non è consentito al personale ricevere l'utenza in assenza di appuntamento fissato con le modalità indicate** poiché questo impedirebbe di effettuare il necessario tracciamento;
- N) la Polizia giudiziaria che non presta servizio presso la Procura accede alla sede della Procura osservando le modalità di cui alla nota 3013 del 20.10.2020 e alla sede del Tribunale previo appuntamento concordato via email;
- O) l'accesso di coloro che svolgano tirocinio presso gli Uffici giudiziari avviene eccezionalmente su indicazioni dei magistrati affidatari che ne ravvisino la necessità, preferibilmente in orario pomeridiano, nei limiti della capienza dei locali in cui il

- tirocinio deve svolgersi e con la adozione delle cautele previste. In ogni caso non partecipano alle udienze ed alle camere di consiglio;
- P) le riunioni, anche investigative, saranno tenute in videoconferenza o, ove indispensabile, in ambienti che consentano di garantire il corretto distanziamento;
 - Q) vanno rispettate le indicazioni di capienza massima riportate all'esterno di ciascun ufficio;
 - R) restano ferme le modalità di comunicazione e deposito telematiche approvate da ciascun Ufficio con proprio atto e, comunque, quelle oggetto della normativa primaria;
 - S) è operativo, in quanto già costituito con atto a parte, il *comitato per l'applicazione e la verifica delle regole anticovid generali e particolari*, da integrare secondo le previsioni del protocollo del 29.10.2020 al fine di sottoporre a costante verifica il rispetto delle regole in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro suindicate e proporre l'aggiornamento, l'integrazione o la modifica;
 - T) al di fuori della attività del comitato sopra richiamato, le segnalazioni di mancato rispetto delle prescrizioni innanzi indicate da parte di chiunque ne sia tenuto all'osservanza, possono essere inoltrate agli indirizzi istituzionali di posta elettronica del Tribunale, della Procura e dell'Ordine degli Avvocati.

2 Sulla attività giudiziaria

La disciplina ed organizzazione delle udienze, di cui alle disposizioni del presente protocollo, avrà valore fino al 30 aprile 2021 o alla diversa data che sarà individuata dalla Autorità competente come termine della emergenza epidemiologica;

1. PROCESSI CIVILI

- a) le udienze civili si svolgeranno, in ogni caso in cui sia possibile, con trattazione scritta nei limiti di cui all'art. 221 l. n. 77 del 2020 e successive modifiche;
- b) si avrà cura per quanto possibile di limitare al massimo i rinvii delle cause (specie se fissate per la decisione), gestendo la modalità di trattazione dei singoli fascicoli in relazione allo specifico adempimento da svolgersi in quella udienza e demandando alla trattazione in presenza solo l'attività che richiede la partecipazione di soggetti diversi dai difensori;
- c) l'istanza di trattazione orale potrà essere depositata ai sensi dell'art. 221, 4° comma, l. n. 77 del 2020; i magistrati avranno cura di lasciare in ogni singola udienza degli spazi temporali "vuoti" da poter occupare all'occorrenza con la trattazione orale di ulteriori fascicoli; resta, tuttavia, ferma la possibilità per il giudice di rinviare ad altra e successiva udienza (possibilmente con rinvio a breve termine) qualora l'udienza in relazione alla quale è stata richiesta la trattazione orale sia già caratterizzata dalla presenza di numerosi fascicoli;
- d) le udienze dovranno iniziare con la più assoluta puntualità;



- e) le udienze collegiali, per l'area contenzioso e l'area commerciale, in linea di massima si potranno tenere con modalità scritta, fatta comunque salva la possibilità di optare per la trattazione orale in presenza qualora il numero di cause fissate lo consenta;
- f) per quanto riguarda il collegio area famiglia, in virtù della particolarità del contenzioso e della frequente presenza delle parti, tendenzialmente si dovrà dare maggiore spazio alla trattazione in presenza; è fatta salva la possibilità di valutare caso per caso l'eventualità di disporre la trattazione scritta (con riguardo, per esempio, ai divorzi congiunti e a tutti quei procedimenti che non richiedono lo svolgimento di attività in presenza);
- g) le udienze di prima comparizione, ove possibile in relazione alla concreta situazione di sicurezza sanitaria, saranno trattate in presenza al fine di salvaguardare al meglio il contraddittorio;
- h) le cause da trattare in presenza dovranno essere programmate rigorosamente con orari cadenzati, da pubblicare tempestivamente ed a conveniente distanza temporale l'uno dall'altro. A tale proposito si evidenzia che **farà fede l'elenco compilato e pubblicato con congruo anticipo sul sito web del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e non l'orario disposto in precedenza dal giudice o comunque visibile su PCT;**
- i) tutti i magistrati dovranno procedere alla chiamata delle singole cause in presenza, secondo gli orari previsti e con la collaborazione del personale di vigilanza che regolerà gli accessi ai piani;
- j) la chiamata della causa da trattare in presenza sarà notificata a mezzo applicativo già predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che tutti i magistrati sono tenuti ad utilizzare;
- k) in caso di trattazione in presenza, si deve dare rigorosa applicazione a tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute, a cominciare dall'uso delle mascherine e dalle distanze sociali (v. parte generale);
- l) i giudici procederanno di regola, per le cause in presenza, a veloce e sintetica verbalizzazione mediante consolle, limitando all'essenziale la trattazione; dovrà evitarsi per quanto possibile la verbalizzazione da parte dei difensori fuori dall'aula;
- m) le attività di udienza caratterizzate da durata non programmabile (p. es. istruttoria) dovranno essere fissate a fine giornata per evitare ingorghi negli orari più critici;
- n) le attività istruttorie non urgenti e non connesse a cause risalenti potranno essere rinviate nel caso in cui il carico dell'udienza in presenza sia incompatibile con la sicurezza sanitaria; di ciò si dovrà dare avviso tempestivo alle parti onde evitare inutili citazioni di testi e presenze non necessarie;
- o) si dovrà tenere presente che gli orari di apertura e di vigilanza degli edifici adibiti al civile soffrono delle note limitazioni pomeridiane;
- p) in generale è fatto assoluto divieto di procedere alla trattazione in presenza in modo disorganizzato e tale da mettere in pericolo la salute;
- q) per i procedimenti di convalida locatizia è mantenuta la possibilità di delega della fase sommaria ai Gop in affiancamento (avv.ti Lattanzio, Longo e Avenia) ferma restando, tuttavia, la necessità che i Gop fissino la trattazione dei singoli fascicoli ad

orari fissi e prestabiliti, al fine di evitare assembramenti e che l'inizio dell'udienza sia puntuale;

- r) si dispone la sospensione delle udienze domiciliari di interdizione. Per tali incumbenti, ai quali deve partecipare un numero minimo di cinque persone (Giudice, PM, Cancelliere, Avvocato, interdicendo), infatti, da svolgersi nella maggior parte dei casi presso le abitazioni private degli interessati, non possono essere con certezza e preventivamente garantiti né il mantenimento del distanziamento sociale né l'assenza di soggetti sintomatici non manifesti. Infatti, non vi sono le condizioni per la verifica preventiva della situazione di sicurezza del luogo di svolgimento dell'udienza (dimensione dell'appartamento e della stanza ove deve avvenire l'audizione dell'interdicendo, accertamento dell'assenza dei sintomi quali, ad esempio, la temperatura corporea i tutti i presenti etc.). Alle eventuali situazioni di urgenza indifferibile, si potrà ovviare mediante la trasformazione della procedura per la dichiarazione di interdizione o inabilitazione, in quella per la nomina dell'Amministratore di sostegno, in relazione alla quale il Giudice può adottare tutti i provvedimenti necessari ed urgenti con decreto prima ancora di aver svolto l'audizione dell'amministrando.
- s) i coordinatori di area riferiranno su eventuali criticità o violazioni riscontrate.

2. PROCESSI DEL LAVORO

- a) Le udienze di lavoro si svolgeranno, in ogni caso in cui sia possibile, con trattazione scritta nei limiti di cui all'art. 221 l. n. 77 del 2020 e successive modifiche;
- b) si avrà cura per quanto possibile di limitare al massimo i rinvii delle cause (specie se fissate per la decisione), gestendo la modalità di trattazione dei singoli fascicoli in relazione allo specifico adempimento da svolgersi in quella udienza e demandando alla trattazione in presenza solo l'attività che richiede la partecipazione di soggetti diversi dai difensori;
- c) l'istanza di trattazione orale potrà essere depositata ai sensi dell'art. 221, 4° comma, l. n. 77 del 2020; i magistrati avranno cura di lasciare in ogni singola udienza degli spazi temporali "vuoti" da poter occupare all'occorrenza con la trattazione orale di ulteriori fascicoli; resta, tuttavia, ferma la possibilità per il giudice di rinviare ad altra e successiva udienza (possibilmente con rinvio a breve termine) qualora l'udienza in relazione alla quale è stata richiesta la trattazione orale sia già caratterizzata dalla presenza di numerosi fascicoli;
- d) le udienze dovranno iniziare con la più assoluta puntualità;
- e) in ordine alla quantità delle attività istruttorie da espletare e/o da rinviare, queste verranno scadenze e regolamentate ad orari come da provvedimenti adottati per le singole procedure, comunicati nel fascicolo telematico; le attività istruttorie non urgenti e non connesse a cause risalenti potranno essere rinviate nel caso in cui il carico dell'udienza in presenza sia incompatibile con la sicurezza sanitaria; di ciò si dovrà dare avviso tempestivo alle parti onde evitare inutili citazioni di testi e presenza non necessarie;

- f) tutti i magistrati dovranno procedere alla chiamata delle singole cause in presenza, secondo gli orari previsti e con la collaborazione del personale di vigilanza che regolerà gli accessi ai piani;
- g) in caso di trattazione in presenza, si deve dare rigorosa applicazione a tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute, a cominciare dall'uso delle mascherine e dalle distanze sociali (v. parte generale);
- h) anche per le udienze di lavoro si raccomanda l'ausilio del display per la chiamata, di recente installazione e prossimo utilizzo presso la Sezione;
- i) **per le udienze previdenziali**, considerate alcune particolari criticità caratterizzanti in particolare il momento processuale del conferimento incarichi ctu per i procedimenti ex art. 445 bis cpc e l'obiettivo difficoltà della situazione epidemiologica in atto, si prevede:
 - 1) l'organizzazione delle udienze di cui sopra in conformità alle indicazioni condivise nella riunione del 1° ottobre, prevedendo, in particolare, la concentrazione del numero di incarichi per ctu;
 - 2) l'organizzazione delle attività di udienza in fasce orarie;
 - 3) ferma sempre la tempestiva predisposizione dei decreti per la trattazione scritta ed in ogni caso, in presenza di carichi di udienza superiori ai cinquanta fascicoli, la possibilità comunque di graduarne la trattazione in ordine di vetustà di iscrizione cronologica e di oggetto dello stesso, con provvedimenti da comunicare tempestivamente.
- j) Il Personale di cancelleria deve collaborare per la materiale individuazione dei fascicoli per i giuramenti al fine di consentire agli addetti la predisposizione degli elenchi da inviare ad avvocati e ctu.

3. PROCESSI PENALI – TRIBUNALE e GIP - GUP

- a) in ogni udienza dinanzi al Tribunale di Trani, sezione penale, in composizione collegiale e in composizione monocratica, comprese le udienze del GIP e del GUP, a partire dal **03.02.2021** sono trattati, rispettivamente, **non oltre 7 e non oltre 15 processi**; presso i giudici monocratici sono celebrati in istruttoria prioritariamente i procedimenti con imputati sottoposti alle misure cautelari personali e, fino ad arrivare al numero indicato, quelli fissati in prima udienza o discussione finale. Nella individuazione dei processi in istruttoria, da trattare, saranno osservati rigorosamente i criteri di priorità, di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p.. La trattazione ed organizzazione dei procedimenti innanzi i collegi è lasciata al prudente apprezzamento del Presidente degli stessi che, nella calendarizzazione delle cause, terrà conto, per ogni giudizio da celebrare, del numero degli imputati, dei testimoni da escutere, della prevedibile durata del singolo processo;
- b) i procedimenti che non dovranno celebrarsi, sia dinanzi i giudici monocratici che dinanzi i collegi, **saranno differiti in prima mattinata**;
- c) **il Consiglio dell'Ordine garantisce la presenza all'orario riportato sullo statino di cui alla successiva lettera D) di un proprio componente**, o di un delegato di questi, che sostituirà il/i difensore/i di fiducia o di ufficio interessati a ciascun procedimento e che si onorerà di trasmettere alla segreteria del Consiglio dell'Ordine l'elenco con

le date dei disposti differimenti per la immediata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine. La cancelleria di ciascun Giudice curerà la contestuale pubblicazione del medesimo elenco sul sito istituzionale del Tribunale;

- d) il Presidente di ciascun Collegio ed ogni Giudice monocratico avranno cura di far pubblicare sul sito istituzionale del Tribunale
- entro il 03.02.2021 per le udienze dall' 08.02. al 13.02;
 - entro il 09.02.2021 per le successive udienze del mese di febbraio 2021;
 - entro il 15.02.2021 per le udienze del mese di marzo 2021;
 - entro il 15.03.2021 per le udienze del mese di aprile 2021;

gli statini delle stesse con l'indicazione dei procedimenti da rinviare, indicando l'orario di chiamata e la data della successiva udienza (in modo da consentire alle Parti di riprogrammare la citazione dei testimoni), e quelli da celebrare, con indicazione dei numeri identificativi e dell'attività da svolgere e dell'orario di chiamata. Lo stesso statino è trasmesso al seguente indirizzo della Procura dibattimento.procura.trani@giustizia.it ed al seguente indirizzo dell'Ordine degli Avvocati esitoudienzepenali@ordineavvocatitrani.it. Al delegato dell'Ordine presente in udienza per raccogliere le date di rinvio dei giudizi da differire sarà consegnato altro statino, per la successiva pubblicazione, contenente l'indicazione dei differimenti. La presenza del delegato dell'Ordine garantisce la presa d'atto della comunicazione di rinvio ex art. 148, comma V c.p.p.

Alle citazioni relative alle udienze i cui statini non pervengano entro le date sopra indicate provvede direttamente la cancelleria del Tribunale.

Provvede parimenti la cancelleria del Tribunale alla citazione dei testimoni allorché il Giudice disponga che la citazione già effettuata secondo le indicazioni dello statino sopra indicato debba essere nuovamente effettuata per avere il Giudice in udienza ritenuto di disporre il rinvio a data diversa da quella indicata nello statino.

- e) L'orario di inizio delle udienze è fissato inderogabilmente alle ore 9:30. I Presidenti dei collegi e i Giudici Monocratici assicurano che l'orario di inizio sia puntualmente rispettato, segnalando al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati le circostanze che non abbiano reso possibile rispettare l'orario indicato;
- g) Le parti convengono che il presente protocollo fonda la concreta possibilità di funzionamento sulla effettiva volontà delle parti di darne precisa attuazione; in particolare, poiché a tale fine è assolutamente indispensabile che siano rispettati i termini sopra indicati, si conviene che ove siano rispettate le indicazioni di termini sopra riportate, le parti procederanno già prima della udienza da rinviarsi alla citazione dei testimoni per la successiva udienza, al contempo avvisando di non presentarsi all'udienza oggetto di rinvio;
- h) Gli statini di udienza sono immediatamente pubblicati sul sito del Tribunale di Trani a cura del Segreteria della Presidenza del Tribunale;
- i) I processi sono fissati ad orari sufficientemente distanziati tra loro, tenendo conto sia del tempo necessario per la trattazione che di quello necessario per consentire alle Parti private del processo successivo di raggiungere l'aula di udienza e di prendervi posto, mantenendo la distanza di sicurezza. È escluso che possano essere, pertanto,

fissati processi a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, quand'anche ciò dovesse consentire di celebrare più rapidamente l'intera udienza. Il Presidente del collegio e il Giudice monocratico programmano le attività (trattazione, discussione, lettura del dispositivo o della motivazione della sentenza contestuale), in modo da evitare che si creino assembramenti nell'aula di udienza e nel corridoio immediatamente antistante. In questa prospettiva, nei casi in cui sia prevista deliberazione e decisione di sentenza con motivazione contestuale, il Presidente del collegio e il Giudice monocratico programmano la relativa udienza in giorni e ore che consentano di ridurre al minimo la permanenza delle parti nell'aula e fuori dell'aula, adottando le conseguenti opportune determinazioni;

- j) I difensori degli imputati potranno sempre avanzare richiesta di rinvio al Giudice, con sospensione dei termini di prescrizione, per ragioni precauzionali di salute a tutela dell'integrità fisica propria ed altrui, preferibilmente con richiesta sottoscritta anche dall'imputato che al contempo dichiara di voler ricevere la comunicazione della data di rinvio per il tramite del difensore o di voler ricevere la detta comunicazione all'indirizzo di posta certificata del difensore. I difensori delle altre parti private potranno avanzare analoga richiesta;
- k) Il Presidente del collegio o il Giudice monocratico nell'individuare la data di rinvio assicura tempi sufficienti per gli adempimenti e, quindi, nei soli processi con imputati non sottoposti ad alcuna misura cautelare, fissa la successiva udienza istruttoria ad almeno 60 giorni o, se i termini prescrizionali lo consentono, a data successiva, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p.;
- l) L'Ufficio del P.M. non appena ricevuto lo statino sopra indicato (che riporti ove possibile anche il servizio di P.G. cui appartengono i testi da sentire) cura che esso sia trasmesso a tutti i servizi di Polizia giudiziaria del circondario affinché siano invitati a non presentarsi all'udienza indicata ufficiali e agenti in servizio presso detti servizi e citati come testimoni. Ove sia indicata la successiva udienza di rinvio, provvede alla citazione per quest'ultima udienza del testimone con avviso a non presentarsi alla udienza da rinviarsi;
- m) I Difensori, non appena ricevuto lo statino sopra indicato, comunicano ove possibile ai propri testimoni dei processi da rinviare di non presentarsi, in quanto saranno citati per una successiva udienza. Ove sia indicata la successiva udienza di rinvio, provvedono alla citazione per quest'ultima udienza del testimone con avviso a non presentarsi alla udienza da rinviarsi;
- n) Le parti comunicano, prima della pubblicazione degli statini, al Tribunale i processi per i quali si oppongono al rinvio, riportandone sinteticamente le ragioni, che saranno valutate dal Collegio o dal Giudice monocratico, con eventuale riprogrammazione dell'attività prevista;
- o) I Difensori, gli imputati, le parti civili, le persone offese, i testimoni ed i consulenti accedono all'edificio ed al piano ove sono celebrate le udienze soltanto:
 - 1. quando la trattazione del processo è visualizzata sul monitor al piano terra, attendendo all'esterno dell'edificio che il processo sia chiamato;
 - 2. (ove non sia attivo il monitor indicato) quando il processo è chiamato dal cancelliere se del caso per il tramite di incaricato;

- p) I Presidenti dei collegi ed i Giudici monocratici individuano i processi da rinviare sino al raggiungimento del limite numerico sopraindicato alla lettera a), nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e:
1. rinviando i processi per i quali vi è richiesta di sospensione dei termini prescrizionali, ritualmente formulata;
 2. rinviando i processi che, per il numero delle parti processuali, anche dopo aver ridotto il numero dei testimoni da escutere determinino un maggiore rischio di assembramento;
- q) In ogni caso l'Ufficio del P.M. cura che le citazioni dei testimoni riportino l'avvertimento ai testi di consultare il sito del Tribunale di Trani nelle 24 ore precedenti alla udienza per conoscere l'esatto orario di chiamata, curando di presentarsi all'orario indicato onde evitare dannosi assembramenti. La stessa citazione riporta gli indirizzi email dell'Ufficio di Procura e del Tribunale cui far pervenire eventuali comunicazioni di impedimento a presentarsi;
- r) In ciascuna aula il Tribunale fornisce alle Parti che intendano prendere la parola i "coprimicrofono usa e getta". Ciascuna delle parti processuali utilizza un proprio "coprimicrofono usa e getta" curando di posizionarlo e rimuoverlo dopo l'uso e di provvedere allo smaltimento;
- s) la cancelleria del Tribunale al momento della annotazione della data di udienza al SICP cura che anche l'orario di udienza sia riportato;
- t) potranno essere adottate specifiche determinazioni dai datori di lavori per la inibizione dell'utilizzo di aree specifiche;
- u) con separata nota si dispone in merito ai processi che si celebrano dinanzi al Giudice di Pace.

4. TUTTI I PROCESSI (CIVILI, LAVORO E PENALI)

- a) **all'interno delle aule di udienza dovrà essere rispettato il numero di capienza di persone** per cui è stata effettuata la valutazione sui parametri e criteri di distanziamento attualmente vigenti e riportato nelle indicazioni affisse in ogni aula; **le postazioni di seduta fisse debitamente indicate, devono essere rispettate;**
- b) Le aule sono arieggiate ogni ora per la durata di almeno 5 minuti. Nella programmazione degli orari dell'udienza si tiene conto della possibilità che in questa fase possa non essere celebrato alcun processo;
- c) All'esterno delle aule sono posizionati dispenser di gel igienizzante;
- d) La Forza Pubblica, di cui si avvalgono nell'esercizio delle funzioni di disciplina della udienza, il Presidente del collegio e il giudice monocratico, in loro assenza il Pubblico Ministero, assicura che siano rispettati i divieti di assembramento e le prescrizioni di ordine generale vigenti anche all'esterno dell'aula di udienza. Il Presidente del collegio e il Giudice monocratico si assicurano che la Forza Pubblica sia presente, informando la Presidenza del Tribunale ove ciò non dovesse avvenire;

5. INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO SUL LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Con riferimento al protocollo sottoscritto in data 11.1.2016, con cui si è disciplinata la materia del legittimo impedimento dei Difensori delle Parti, si concorda di indicare ulteriori fattispecie che saranno valutate dai Giudici al fine di stabilire la ricorrenza del motivo ostativo alla presenza in udienza e, quindi, la legittimità dell'assenza del Difensore, con conseguente provvedimento di rinvio della trattazione dello specifico processo.

In tali sensi si devono considerare le seguenti ulteriori fattispecie:

- a. la richiesta dell'avvocato che trovasi in isolamento fiduciario o in stato di quarantena a causa del Covid19, nonché nel caso in cui l'isolamento o lo stato di quarantena riguardi una/un figlia/o minorenni o familiare non autosufficiente; tale richiesta può pervenire in Cancelleria entro lo stesso giorno dell'udienza od entro il termine previsto per ogni altra attività di difesa, il tutto da comprovare con idonea certificazione medica (anche da depositare successivamente). Il rinvio concesso per l'ipotesi di isolamento fiduciario non potrà essere inferiore al periodo occorrente per poter effettuare il tampone e, comunque, non potrà essere inferiore al termine previsto per la comunicazione del risultato negativo dello stesso; per l'ipotesi di quarantena, il rinvio concesso non potrà essere inferiore al medesimo periodo previsto ex lege.
- b. Nel periodo di contenimento della diffusione di epidemia, come regolamentato dai provvedimenti normativi vigenti in caso di emergenza sanitaria nazionale, saranno valutati, quali casi di legittimo impedimento, le situazioni autocertificate dal professionista avvocatato/o, praticante, di assoluta impossibilità a presenziare all'udienza, sia civile che penale, anche con modalità da remoto, che sia dettata dalla necessità di accudimento della/del figlia/o minorenni e/o di altro familiare non autosufficiente.
- c. la richiesta dell'avvocato nel caso in cui personale, collaboratori, colleghi e praticanti del proprio studio professionale risultino positivi al Covid19; nonché, anche nel caso in cui - pur essendo mancati "contatti stretti" (ai sensi della normativa di settore) con il soggetto risultato positivo ed in assenza di determinazioni restrittive da parte dei competenti Uffici ASL - il professionista in via precauzionale, ritenga di sottoporsi ad isolamento fiduciario dalla data di comunicazione dell'esito del tampone da parte del soggetto risultato positivo fino al termine di giorni 10.
- d. la richiesta di rinvio pervenuta dall'avvocata/o e/o dal o dalla praticante affetta/o da patologie oncologiche e/o invalidanti, anche con riguardo al periodo immediatamente successivo (e, in ogni caso, non inferiore a giorni 5) all'esecuzione delle cure sanitarie di specie. A tal fine deve essere tempestivamente presentata istanza corredata da idonea documentazione nel rispetto della privacy.

3 Disposizioni Generali


Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

CONCORDANO altresì

- a) di informarsi reciprocamente della esistenza di casi di positività accertati all'interno degli Uffici/ nella Avvocatura, fornendo le informazioni occorrenti sulla funzionalità dei servizi e quelle utili al contact tracing;
- b) che questa determinazione sia trasmessa al Presidente della Corte di Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, e pubblicata sui siti *on line* del Tribunale di Trani e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Trani, 01/02/2021

Il Presidente del Tribunale di Trani
Antonio De Luce



Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trani
Renato Nitti



Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Trani
Tullio Bertolino

